



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
47	13/05/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca dei beni ex art. 18 della Legge 689/81 ss.mm.ii. e art. 8 L.R. 13/83 per la mancata iscrizione dell'impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese in violazione delle disposizioni della Legge n. 122/1992.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- è stato elevato e notificato in data 4 marzo 2026 processo verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo n. 4/2026, acquisito al prot. regionale n. 0209373 del 9/03/2026 dalla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Presidio Territoriale di Nola - a carico del Sig. ****OMISSIS***, nato a *****OMISSIS***** il**OMISSIS** ed ivi residente in ***OMISSIS*** n. *OMISSIS*, in quanto “esercitava l’attività di officina meccatronica” sita in *****OMISSIS***** alla ***OMISSIS*** n. *OMISSIS* senza i requisiti personali, tecnico professionali e in assenza di iscrizione all’apposito Registro Imprese e, pertanto, in violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- in data 4 marzo 2026 è stato disposto sequestro amministrativo, acquisito al prot. regionale n. 0209373 del 9/03/2026, dal medesimo Organo di vigilanza per le attrezzature e le strumentazioni specificate nel suddetto verbale, che sono state affidate in custodia giudiziaria al Sig. ****OMISSIS*** presso *OMISSIS* *OMISSIS* n. *OMISSIS* in *****OMISSIS*****;

RILEVATO CHE

- il trasgressore, per il tramite del suo legale Avv. ****OMISSIS***, inviava allo scrivente ufficio in data 23/03/2026, a mezzo pec, scritti difensivi ex art. 18 della legge 689/1981, acquisiti al prot. regionale n. 0293474 del 23/03/2026, con i quali lo stesso, negando l’esercizio dell’attività contestata, chiedeva la revoca del sequestro amministrativo e la conseguente restituzione delle attrezzature sequestrate, l’annullamento del verbale di accertamento, nonché l’audizione.
A sostegno di quanto richiesto, l’Avv. ****OMISSIS*** segnalava che vi era “una reiterazione di errore accertativo” in quanto il sig. *OMISSIS* era stato già oggetto di analogo accertamento sanzionatorio nel luglio 2020, in seguito al quale lo scrivente ufficio aveva emesso una ordinanza di ingiunzione di pagamento e confisca delle attrezzature (D.D. n. 215 del 3/12/2020). Il provvedimento era stato oggetto di impugnazione innanzi al Giudice di Pace di ****OMISSIS***, ed in sede processuale il trasgressore aveva sostenuto di essere solo il proprietario dell’immobile oggetto dell’accertamento, e che l’attività e la proprietà delle attrezzature erano riconducibili a un terzo soggetto, sig. *****OMISSIS*****, così come dichiarato in un contratto di comodato d’uso avente scadenza 31/12/2020, prodotto in giudizio. Il giudice emetteva, in contumacia dello scrivente Ente, una sentenza di annullamento dell’ordinanza – ingiunzione n. 215/2020 del 03/12/2020;
- per esigenze istruttorie e nelle more dell’audizione personale richiesta con gli scritti difensivi, l’istanza di dissequestro veniva rigettata con Decreto dirigenziale n. 28 del 27/03/2026, notificato alla parte a mezzo pec per il tramite del difensore Avv. *OMISSIS* in data 30/03/2026;

RILEVATO altresì che

- ai fini dell’istruttoria lo scrivente ufficio chiedeva le controdeduzioni all’Autorità verbalizzante; le stesse venivano inviate ed acquisite al prot. regionale n. 0319371/2026 del 31/03/2026. Nelle controdeduzioni i verbalizzanti non solo confermavano l’operatività dell’attività illecita esercitata dal sig. *OMISSIS* “in maniera continuativa e da tempo, con piena disponibilità delle attrezzature presenti”, ma inviavano anche rilievi fotografici e “formulari (FIR) relativi all’anno 2024/2025 attestanti lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, quali oli esausti e batterie” acquisiti in sede di sequestro, nei quali si evince il timbro relativo alla “Officina Meccanica di ****OMISSIS*** P.IVA **OMISSIS** - C.F. *****OMISSIS*****”;
- il sig. *OMISSIS* veniva convocato in data 08/04/2026 presso lo scrivente Ufficio per l’audizione, unitamente al suo difensore Avv. *OMISSIS*, sostituito con delega dall’avv. *****OMISSIS*****. In quella sede il trasgressore, per il

tramite del difensore, dichiarava non solo l'infondatezza dell'accertamento, così come già sostenuto nelle memorie difensive e nella documentazione depositata in allegato alle predette memorie, ma riferiva che "non svolge e non ha mai svolto l'attività di meccatronica presso i locali oggetto dell'accertamento [...] i rifiuti indicati nel formulario e lo stesso registro del formulario non sono relativi allo stabile oggetto dell'accertamento sanzionatorio sito in via ***OMISSIS*** (*****OMISSIS*****)",

DATO ATTO che

- l'infrazione è stata regolarmente contestata alla parte ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, secondo quanto indicato nel provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa e in tutti gli atti presupposti da esso richiamati, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati;

RITENUTO

- che gli elementi di fatto rilevati all'atto dell'accertamento dai verbalizzanti, le successive controdeduzioni e la disponibilità di tutta l'attrezzatura da parte del sig. *OMISSIS* provano lo svolgimento dell'attività di meccatronica;
- che l'accertamento effettuato dai verbalizzanti è assistito da fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso (Cass. n. 23800 del 2014);
- che la semplice negazione da parte del trasgressore dello svolgimento dell'attività di meccatronica e la documentazione prodotta non risultano idonei e sufficienti a inficiare l'efficacia probatoria del verbale di accertamento e delle controdeduzioni;
- che sussistano pertanto, alla luce di quanto sopra enunciato, i presupposti per procedere all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge. n. 689/1981 e dell'art. 8 L.R. n. 13/1983;
- di dover applicare, quale sanzione pecuniaria, l'importo di € 5.164,57 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 122/1992;
- di dover disporre la confisca delle attrezzature di cui al processo verbale n. 4/2026 del 04/03/2026, acquisita al prot. regionale n. 0209373 del 9/03/2026, elevato a carico del già menzionato trasgressore da parte dell'Autorità verbalizzante, ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge n. 122/1992;

RILEVATO che

- è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, ed il trasgressore non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria;
- l'istruttoria condotta ha dimostrato che al tempo dell'accertamento eseguito dai verbalizzanti il Sig. ****OMISSIS*** svolgeva l'attività contestata in assenza della iscrizione nel Registro delle imprese – Sezione speciale, in violazione della normativa di settore;
- ad oggi, il sig. *OMISSIS* non ha provveduto a regolarizzare, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 558/1999, lo svolgimento della specifica attività come individuata e contestata dall'Autorità verbalizzante al momento e nel luogo dell'accertamento con PV n. 4/2026 del 04/03/2026, come si evince dalle risultanze delle ricerche effettuate al Registro delle imprese in data 08/05/2026;

DATO ATTO ALTRESÌ che

- l'ammontare della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 122/1992 va da un minimo di € 5.164,57 a un massimo di € 15.493,71;

VISTO

- la legge n. 689/1981 recante “Modifiche al sistema penale”, che disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571 che detta norme per l’attuazione degli articoli degli artt. 15 e 17 della legge 689/1981, in merito alle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la legge regionale 10/01/1983, n. 13 che reca “*Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati o subdelegati*”;
- la legge n. 122 del 5/2/1992, come modificata dalla Legge 224/2012, che detta disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e delle attività di autoriparazione;
- l’art. 10 del D.P.R. 558/1999 che reca disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la legge n. 224/2012, recante “Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione” così come modificata dalla legge 26/2026 che ha convertito in legge il D.L.200/2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;
- la circolare del 6.2.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, in caso di imprese Artigiane, che individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge n.122 del 5/2/1992, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;

RICHIAMATA

- la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l’articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e, pertanto, le competenze della UOD 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori” sono confluite nella UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” nell’ambito “Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati” della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che, in attuazione della D.G.R. n. 589/2025, ha conferito l’incarico dirigenziale della UOS “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” al Dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato ex Legge 443/1985 ed ex Legge 122/1992.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori”, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

- per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, di procedere a carico del sig. ****OMISSIS****, nato a *****OMISSIS*****i**OMISSIS** ed ivi residente in ****OMISSIS**** – C.F. ****OMISSIS**** all’irrogazione della sanzione amministrativa di € 5.164,57 per la violazione accertata, oltre alla somma di € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1992;

ORDINA

- al sig*****OMISSIS****, come sopra generalizzato, di pagare, per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la somma di € 5.164,57 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, oltre € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1982;

- la confisca delle attrezzature di cui al processo verbale PV n. 4/2026 del 04/03/2026, acquisito a prot. reg. n. 0209373 del 9/03/2026, elevato a carico del già menzionato trasgressore da parte dell'Autorità verbalizzante, ai sensi dell'art.10 comma 2 della legge 122/1992;

INGIUNGE

al trasgressore, come sopra generalizzato, di provvedere al pagamento della somma di € 5.175,22 (cinquemila centosettantacinque/ventidue) tramite la Piattaforma PagoPA – MyPay, secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento MyPay precompilato allegato al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 si potrà disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, fermo restando che in ogni momento il pagamento potrà essere estinto mediante un unico versamento. Decorso inutilmente il termine, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. L'istanza di rateizzo dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo: uffici sanzioni@pec.regione.campania.it.

Qualora il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 giorni dalla notifica del PV e per problemi tecnici l'attestazione di pagamento non fosse pervenuta presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile. Lo scrivente Ufficio prenderà atto della avvenuta obblazione e procederà ad annullare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il presente atto costituisce titolo esecutivo e che avverso il presente atto è ammessa opposizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge 689/1981 e dell'art. 6 e ss. del D.Lgs. 150/2011 entro trenta giorni (sessanta in caso di residenza all'estero) dalla notificazione della presente ordinanza innanzi al Giudice Ordinario competente, da individuarsi nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'efficacia esecutiva può essere sospesa nei casi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 150/2011.

La presente vale quale interruzione dei termini ai sensi dell'art. 2934 del Codice civile. Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procederà alla riscossione del relativo importo mediante esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/1983.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato:

- al Sig. ****OMISSIS***, nato a *****OMISSIS***** il **OMISSIS* ed ivi residente in *OMISSIS* n. *OMISSIS* con le seguenti modalità: a mezzo Raccomandata, garantita A/R dal corriere postale regionale che provvederà a compilare la ricevuta di avvenuta consegna e a mezzo pec c/o lo studio dell'Avv. ***OMISSIS*** al seguente indirizzo: *****OMISSIS*****, avendo il trasgressore eletto domicilio presso il predetto avvocato all'atto del deposito dell'istanza di dissequestro;

- all'Avv. ***OMISSIS***, in proprio e nella qualità di difensore del sig. ****OMISSIS**** a mezzo pec: *****OMISSIS***** avendo il trasgressore eletto domicilio presso il predetto avvocato all'atto del deposito dell'istanza di dissequestro;
- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Presidio Territoriale di Nola – a mezzo pec polizia@pec.cittametropolitana.na.it per gli adempimenti consequenziali;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Maria Cetara, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966941 – PEC uffici sanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Maria Cetara in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara che l'incaricato dell'effettuazione delle attività istruttorie ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. N. 0685076/2025 del 04/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Presidio Territoriale di Nola.

Il Funzionario amministrativo
dott.ssa Maria Cetara

*(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)*

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa